

Bruxelles, 23 ottobre 2026
(OR. en)

14843/26

EF 274
ECOFIN 1353
DELECT 163

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 6845 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 1.10.2026 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/584 per quanto riguarda taluni requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione e gli interruttori di circuito

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 6845 final.

All.: C(2026) 6845 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.10.2026
C(2026) 6845 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.10.2026

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/584 per quanto riguarda taluni requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione e gli interruttori di circuito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ relativa ai mercati degli strumenti finanziari ("MiFID II") disciplina le modalità di autorizzazione delle sedi di negoziazione e stabilisce le relative condizioni operative.

La direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio² ha modificato la MiFID II al fine di garantire l'allineamento alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio³ per la gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

La direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha ulteriormente modificato la MiFID II, anche per quanto riguarda le regole che impongono alle sedi di negoziazione di attuare meccanismi volti a limitare l'eccessiva volatilità nei mercati. La crisi energetica del 2022 ha determinato un ulteriore esame di tali meccanismi, dal quale sono emerse pratiche divergenti e una mancanza di trasparenza in merito al modo in cui le sedi di negoziazione in tutta l'Unione concepiscono tali meccanismi. Più in particolare, la direttiva (UE) 2024/790 ha modificato l'articolo 48 della MiFID II al fine di offrire ai partecipanti al mercato maggiore trasparenza sulle circostanze che portano alla sospensione o alla limitazione delle negoziazioni e sui principi che i mercati regolamentati devono prendere in considerazione per stabilire i principali parametri tecnici per la sospensione o la limitazione delle negoziazioni. La direttiva (UE) 2024/790 ha dato inoltre mandato all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di elaborare norme tecniche di regolamentazione per stabilire i principi che i mercati regolamentati devono prendere in considerazione per stabilire i principali parametri tecnici per la sospensione o la limitazione delle negoziazioni.

Il regolamento delegato (UE) 2017/584 della Commissione⁵ (RTS 7) contiene disposizioni che specificano i requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione, compresi quelli relativi alle sospensioni delle negoziazioni e ai filtri di prezzo. Le modifiche della MiFID II introdotte dalla direttiva (UE) 2022/2556 e dalla direttiva (UE) 2024/790 rendono quindi necessario aggiornare l'RTS 7.

¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/2025-01-17>).

² Direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 153, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2556/oj>).

³ Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>).

⁴ Direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L, 2024/790, 8.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/790/oj>).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2017/584 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 350, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/del/2017/584/oj>).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche dei portatori di interessi⁷ prima di presentare i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione. Ha inoltre consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. L'ESMA ha effettuato un'analisi costi-benefici, che è stata inclusa nella relazione finale unitamente all'esito delle attività di consultazione⁸. L'ESMA ha trasmesso alla Commissione la relazione finale sulle norme tecniche di regolamentazione nell'aprile 2025.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 introduce le modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/584 al fine di: i) chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione di tale regolamento; ii) allinearli alle modifiche della MiFID II introdotte dalla direttiva (UE) 2022/2556; iii) stabilire i principi comuni applicabili agli interruttori di circuito e le informazioni che le sedi di negoziazione devono comunicare per quanto concerne gli interruttori di circuito.

L'articolo 2 specifica la data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁶ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

⁷ Il documento di consultazione è disponibile sul [sito web dell'ESMA](#).

⁸ ESMA, *Final report on Systematic Internaliser notification (new ITS), on the volume cap and transparency calculations (RTS 3) and circuit breakers (new RTS 7a)*, disponibile sul [sito web dell'ESMA](#).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.10.2026

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/584 per quanto riguarda taluni requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione e gli interruttori di circuito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE⁹, in particolare l'articolo 48, paragrafo 12, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Gli sviluppi tecnologici associati ai sistemi di negoziazione elettronica, e in particolare i rischi derivanti da tali sistemi, sono tra i principali fattori che determinano le disposizioni organizzative necessarie per il funzionamento delle sedi di negoziazione. Per tale motivo, il regolamento delegato (UE) 2017/584 della Commissione¹⁰ stabilisce requisiti organizzativi specifici per le sedi di negoziazione che utilizzano mezzi elettronici per l'immissione e l'abbinamento degli ordini, mentre altre sedi di negoziazione sono soggette soltanto ai requisiti organizzativi di cui alla direttiva 2014/65/UE. Il regolamento delegato (UE) 2017/584 si basa sui concetti di "sedi di negoziazione che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica" e "sistemi di negoziazione algoritmica". Tuttavia tali nozioni non sono definite in modo sufficientemente chiaro. Al fine di rafforzare la certezza del diritto, è opportuno stabilire che tale regolamento dovrebbe applicarsi unicamente alle sedi di negoziazione presso le quali l'immissione e l'abbinamento degli ordini sono agevolati con mezzi elettronici. Le sedi di negoziazione che gestiscono un sistema di negoziazione nel contesto del quale le operazioni sono organizzate esclusivamente mediante negoziazione a voce non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione di tale regolamento.
- (2) La direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ ha modificato la direttiva 2014/65/UE al fine di garantire l'allineamento alle prescrizioni in materia di gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

⁹ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2017/584 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 350, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/584/oj).

¹¹ Direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 153, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2556/oj>).

(TIC) di cui al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio¹². In particolare, la direttiva (UE) 2022/2556 ha modificato i mandati conferiti all'ESMA concernenti l'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 48, paragrafo 12, lettere a) e g), della direttiva 2014/65/UE al fine di escludere da tali mandati le prescrizioni in materia di resilienza operativa digitale e di prove di resilienza operativa digitale. Di conseguenza è necessario sopprimere tali prescrizioni dal regolamento delegato (UE) 2017/584, comprese quelle in materia di continuità operativa, esternalizzazione dei servizi TIC, prove dei sistemi di negoziazione, sicurezza e limiti di accesso.

- (3) L'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554 impone alle entità finanziarie di informare tempestivamente la rispettiva autorità competente in merito a qualsiasi accordo contrattuale previsto per l'utilizzo di servizi TIC a sostegno di funzioni essenziali o importanti, prestati da fornitori terzi di servizi TIC. Al fine di garantire la coerenza nel trattamento dell'esternalizzazione dei servizi TIC e dei servizi diversi da quelli TIC a sostegno di funzioni essenziali o importanti, è necessario sopprimere l'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/584. Per consentire all'autorità competente di valutare se l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali diverse da quelle TIC comprometta o meno la resilienza operativa e la continuità operativa e, qualora siano individuate problematiche, di avvalersi dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 69 della direttiva 2014/65/UE, una sede di negoziazione che intenda esternalizzare tali funzioni dovrebbe informarne la propria autorità competente.
- (4) L'articolo 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE impone alle sedi di negoziazione di essere in grado di sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni in situazioni di emergenza o in caso di oscillazioni significative del prezzo di uno strumento finanziario. Al fine di garantire un'adeguata gestione degli episodi di volatilità elevata a breve termine, le sedi di negoziazione dovrebbero utilizzare interruttori di circuito. Tali interruttori di circuito dovrebbero assumere la forma di sospensioni delle negoziazioni o di filtri di prezzo. Tuttavia, dato che le sospensioni delle negoziazioni e i filtri di prezzo potrebbero non essere adatti a sistemi di negoziazione diversi da un registro centrale di ordini con limite di prezzo o da un sistema di negoziazione ad asta periodica, le sedi di negoziazione che gestiscono questi altri sistemi di negoziazione dovrebbero essere autorizzate a istituire dispositivi alternativi in grado di limitare le negoziazioni al fine di contenere aumenti temporanei della volatilità del mercato ed evitare variazioni significative dei prezzi in un breve lasso di tempo, a condizione che tali misure alternative siano più adatte alle specificità di tali sistemi di negoziazione alternativi. In tal caso, dette sedi di negoziazione dovrebbero dimostrare alla rispettiva autorità competente che tali dispositivi alternativi sono più adatti rispetto alle sospensioni delle negoziazioni o ai filtri di prezzo.
- (5) Al fine di garantire che le sedi di negoziazione rispettino l'articolo 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE in modo coerente, è necessario stabilire i principi che le sedi di negoziazione devono prendere in considerazione al momento dell'istituzione di interruttori di circuito e dell'adozione di una metodologia per la loro calibrazione. Per garantire il funzionamento efficace degli interruttori di circuito, tale metodologia dovrebbe tenere conto delle specifiche condizioni di mercato degli strumenti finanziari

¹² Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>).

alla cui negoziazione si applicano tali interruttori di circuito. Al fine di consentire ai partecipanti al mercato di valutare le implicazioni dell'attivazione di interruttori di circuito per il funzionamento del mercato e l'attività di negoziazione, le sedi di negoziazione dovrebbero pubblicare le informazioni sulla concezione e sul funzionamento di tali meccanismi e sugli effetti della loro attivazione. Tuttavia, per evitare conseguenze indesiderate per un ordinato svolgimento delle negoziazioni, compreso il rischio di attivazione artificiosa degli interruttori di circuito, le sedi di negoziazione non dovrebbero essere tenute a pubblicare i parametri dettagliati alla base del funzionamento degli interruttori di circuito. Al fine di garantire una vigilanza efficace, le sedi di negoziazione dovrebbero fornire tali parametri alle autorità competenti su base annuale. Per garantire la coerenza e la comparabilità delle informazioni comunicate alle autorità competenti, è necessario fornire un modello che le sedi di negoziazione dovrebbero utilizzare al fine di segnalare alla rispettiva autorità competente i parametri alla base del funzionamento degli interruttori di circuito.

- (6) La norma ISO 10383 costituisce la norma internazionale elaborata dall'Organizzazione internazionale per la normazione per i codici identificativi del mercato (MIC), che costituiscono un mezzo unico e inequivocabile per identificare le sedi di negoziazione. I MIC sono riconosciuti a livello mondiale e utilizzati per identificare le sedi di negoziazione. Al fine di garantire l'identificazione inequivocabile delle sedi di negoziazione nelle loro comunicazioni sugli interruttori di circuito alle autorità competenti e per assicurare coerenza rispetto alle norme concordate a livello mondiale, in tali comunicazioni le sedi di negoziazione dovrebbero utilizzare il MIC loro assegnato secondo la norma ISO 10383.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/584.
- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (9) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/584

Il regolamento delegato (UE) 2017/584 è così modificato:

- (1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Regolamento delegato (UE) 2017/584 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti

¹³ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

organizzativi e i requisiti relativi agli interruttori di circuito per le sedi di negoziazione presso le quali l'immissione e l'abbinamento degli ordini sono agevolati con mezzi elettronici";

- (2) il titolo del capo I è sostituito dal seguente:

"CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI";

- (3) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Ambito di applicazione

(Articolo 48 della direttiva 2014/65/UE)

Il presente regolamento si applica alle sedi di negoziazione presso le quali l'immissione e l'abbinamento degli ordini sono agevolati con mezzi elettronici.";

- (4) è inserito il seguente articolo 1 bis:

"Articolo 1 bis

Definizioni

(Articolo 48 della direttiva 2014/65/UE)

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "sistema di negoziazione algoritmica": qualsiasi dispositivo o sistema della sede di negoziazione che consente ai membri, ai partecipanti o ai clienti di effettuare negoziazioni algoritmiche o li autorizza ad effettuarle;
- 2) "servizio TIC": un servizio TIC quale definito all'articolo 3, punto 21), del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- 3) "interruttore di circuito": una sospensione delle negoziazioni, un filtro di prezzo o qualsiasi altro dispositivo che possa limitare le negoziazioni in caso di oscillazioni significative del prezzo di uno strumento finanziario in un breve lasso di tempo;
- 4) "sospensione delle negoziazioni": un dispositivo che, in caso di oscillazioni significative dei prezzi rispetto a un prezzo di riferimento, interrompe la negoziazione continua o proroga il periodo delle aste programmate o non programmate;
- 5) "filtro di prezzo": un dispositivo che consente l'abbinamento degli ordini soltanto se il prezzo risultante si situa entro limiti di prezzo predeterminati.

* Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>).";

- (5) dopo l'articolo 1 bis è inserito il titolo del capo I bis seguente:

"CAPO I bis

**REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PER LE SEDI DI
NEGOZIAZIONE";**

- (6) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Prima dell'installazione di un sistema di negoziazione e almeno una volta l'anno, le sedi di negoziazione effettuano un'autovalutazione della loro conformità all'articolo 48 della direttiva 2014/65/UE, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività. L'autovalutazione include l'analisi di tutti i parametri stabiliti nell'allegato I.";
- (7) l'articolo 6 è così modificato:
- (a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- "Le sedi di negoziazione che esternalizzano in toto o in parte le loro funzioni operative si assicurano che:";
- (b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Ai fini del presente articolo, le funzioni operative comprendono tutte le attività direttamente connesse alla performance e alla sorveglianza dei sistemi di negoziazione diverse da quelle che costituiscono servizi TIC.";
- (c) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
- "5. Le sedi di negoziazione notificano alle rispettive autorità competenti la loro intenzione di esternalizzare funzioni operative nei seguenti casi:
- a) se il fornitore di servizi presta lo stesso servizio ad altre sedi di negoziazione;
- b) se vengono esternalizzate funzioni operative essenziali necessarie per la continuazione dell'attività.
6. Ai fini del paragrafo 5, lettera b), rientrano tra le funzioni operative essenziali tutte le funzioni necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere b) ed e), della direttiva 2014/65/UE.
7. Ai fini del paragrafo 5, le sedi di negoziazione effettuano la notifica alla rispettiva autorità competente almeno sessanta giorni di calendario prima che l'accordo di esternalizzazione prenda effetto.";
- (d) è aggiunto il seguente paragrafo 8:
- "8. In deroga al paragrafo 7, le sedi di negoziazione che intendono esternalizzare le funzioni operative essenziali di cui al paragrafo 6 a fornitori di servizi stabiliti in un paese terzo notificano tale circostanza alla rispettiva autorità competente almeno novanta giorni di calendario prima che l'accordo di esternalizzazione prenda effetto.";
- (8) l'articolo 8 è soppresso;
- (9) l'articolo 10 è così modificato:
- (a) il titolo è sostituito dal seguente:
- "Articolo 10*
- Obblighi di prova per evitare condizioni di negoziazione anormali**
- (Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)";**
- (b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Le sedi di negoziazione sono in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare che i loro sistemi di negoziazione contribuiscano a creare condizioni di negoziazione anormali, anche quando sottopongono a prova i sistemi di negoziazione prima dell'installazione o in caso di aggiornamento degli stessi.";

(10) l'articolo 15 è soppresso;

(11) l'articolo 16 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito del loro quadro di governance e decisionale di cui all'articolo 3, le sedi di negoziazione stabiliscono un piano di continuità operativa per definire procedure e disposizioni per la gestione di eventi perturbatori.";

(b) al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le sedi di negoziazione eseguono e riesaminano periodicamente una valutazione di impatto che individui i rischi di perturbazione e le relative conseguenze.";

(12) all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel contesto dell'autovalutazione di cui all'articolo 2, le sedi di negoziazione sottopongono a prova il funzionamento del piano di continuità operativa sulla base di scenari realistici.";

(13) l'articolo 18 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, la lettera a) è soppressa;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le sedi di negoziazione rendono pubbliche le loro politiche e disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Tale obbligo non si applica per quanto riguarda il numero specifico di ordini al secondo su intervalli di tempo predeterminati.";

(14) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Principi generali per l'istituzione di interruttori di circuito

(Articolo 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)

1. Le sedi di negoziazione istituiscono interruttori di circuito sotto forma di sospensioni delle negoziazioni o filtri di prezzo.

Le sedi di negoziazione assicurano che gli interruttori di circuito operino in qualsiasi momento durante le ore di negoziazione.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, le sedi di negoziazione che gestiscono sistemi di negoziazione diversi da un registro centrale di ordini con limite di prezzo o da un sistema di negoziazione ad asta periodica possono istituire interruttori di circuito che assumono una forma diversa dalle sospensioni delle negoziazioni o dai filtri di prezzo ove dimostrino alla rispettiva autorità competente che, in considerazione di caratteristiche e circostanze specifiche del mercato, altri dispositivi sono più adatti a limitare le negoziazioni in caso di oscillazioni significative del prezzo di uno strumento finanziario in un breve lasso di tempo.

3. Le sedi di negoziazione concepiscono tali interruttori di circuito sulla base di un prezzo di riferimento sia statico sia dinamico. Tuttavia le sedi di negoziazione possono concepire tali interruttori di circuito sulla base di un prezzo di riferimento soltanto statico o soltanto dinamico se dimostrano alla rispettiva autorità competente che, in considerazione delle caratteristiche e delle circostanze specifiche del mercato, tali interruttori di circuito gestiscono adeguatamente la volatilità.

4. Le sedi di negoziazione sottopongono a prova gli interruttori di circuito prima della loro applicazione e rivalutano periodicamente l'adeguatezza dei tipi di interruttori di circuito utilizzati. Tale rivalutazione contempla in particolare i casi in cui la sede di negoziazione ha deciso di basarsi o su un prezzo di riferimento statico o su un prezzo di riferimento dinamico.

5. Le sedi di negoziazione garantiscono che siano assegnate risorse informatiche e umane sufficienti per gestire la concezione, la manutenzione e il monitoraggio degli interruttori di circuito e che tali interruttori siano costantemente monitorati.";

(15) sono inseriti gli articoli 19 bis e 19 ter seguenti:

"Articolo 19 bis

Principi per la definizione della metodologia per la calibrazione degli interruttori di circuito

(Articolo 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)

1. Le sedi di negoziazione stabiliscono una metodologia per la calibrazione degli interruttori di circuito basata su tutti gli elementi seguenti:

- a) il profilo di liquidità e il livello di quotazione dello strumento finanziario;
- b) il profilo di volatilità dello strumento finanziario;
- c) il sistema e le regole della sede di negoziazione;
- d) riferimenti interni, intesi come prezzi determinati all'interno della sede di negoziazione, che sono poi disponibili per calibrare gli interruttori di circuito per lo strumento specifico;
- e) eventuali riferimenti esterni pertinenti ove necessari, comprese condizioni trasversali alle classi di attività e ai mercati;
- f) il numero di volte in cui il meccanismo è stato attivato sulle loro piattaforme nei tre anni precedenti.

Le sedi di negoziazione basano eventuali aggiornamenti della metodologia che incidono sulla calibrazione degli interruttori di circuito su dati statistici, ove disponibili, e sull'evoluzione delle condizioni di mercato.

2. La metodologia di cui al paragrafo 1 definisce tutti gli elementi seguenti:

- a) la frequenza ordinaria degli aggiornamenti del prezzo di riferimento statico e di quello dinamico;
- b) un elenco non esaustivo dei casi in cui potrebbero essere effettuati aggiornamenti straordinari;
- c) la procedura da seguire nei casi in cui i parametri debbano essere disattivati manualmente al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni.

3. Le sedi di negoziazione riesaminano la metodologia di cui al paragrafo 1 almeno una volta l'anno e la aggiornano ove necessario.
4. Le sedi di negoziazione conservano le registrazioni della metodologia di cui al paragrafo 1 e delle relative modifiche, nonché le registrazioni del funzionamento, della gestione e dell'aggiornamento degli interruttori di circuito per almeno i cinque anni precedenti. Le sedi di negoziazione mettono tali registrazioni a disposizione dell'autorità competente su richiesta. Le sedi di negoziazione sono in grado di giustificare la scelta delle soglie poste alla base del funzionamento degli interruttori di circuito.

Articolo 19 ter

Pubblicazione di informazioni sugli interruttori di circuito e obblighi di comunicazione

(Articolo 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)

1. Le sedi di negoziazione pubblicano sul proprio sito web, in modo chiaro e conciso, tutte le informazioni seguenti relative al funzionamento e agli effetti dei loro interruttori di circuito:
 - a) una descrizione generale della forma di interruttore di circuito utilizzato, compresi esempi di circostanze che determinano l'attivazione dell'interruttore di circuito in questione;
 - b) una descrizione delle conseguenze derivanti dall'attivazione degli interruttori di circuito, che spieghi se l'attivazione comporterebbe una sospensione delle negoziazioni, il passaggio a una modalità diversa di negoziazione o il rifiuto di ordini;
 - c) per le sospensioni delle negoziazioni, l'indicazione della durata minima della sospensione, una volta che essa è stata attivata;
 - d) per i filtri di prezzo, i limiti che consentono l'abbinamento degli ordini se il prezzo risultante si colloca all'interno di tali limiti;
 - e) informazioni concernenti il prezzo di riferimento su cui si basa il funzionamento degli interruttori di circuito.
 2. Le sedi di negoziazione che applicano forme diverse di interruttori di circuito specificano nelle informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 per quali strumenti o categorie di strumenti si applica l'interruttore di circuito in questione.
 3. Le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 indicano chiaramente se i parametri specifici alla base del funzionamento degli interruttori di circuito possono essere adattati in funzione delle condizioni di mercato e, in caso affermativo, di quali parametri si tratta.
 4. Ogni anno le sedi di negoziazione comunicano alla rispettiva autorità competente informazioni in merito ai parametri alla base del funzionamento degli interruttori di circuito. A tale fine le sedi di negoziazione utilizzano il modello di cui all'allegato II.";
- (16) l'articolo 23 è soppresso;
- (17) il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

"Allegato I";

(18) l'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1.10.2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN